



COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 107/2017 del 18/12/2017

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. Sergio Secondin, il Consiglio Comunale.

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
BATTISTELLA Giovanni	SI		MACULAN Alessandro	SI	
BENVENUTI Mario		SI	MARCHETTO Laura	SI	
BOGOTTO Danilo		G	ORSI Valter	SI	
CALESELLA Marco	SI		PAVAN Sergio	SI	
CARPI Luciana Maria	SI		SECONDIN Sergio	SI	
CASAROTTO Davide	SI		STERCHELE Riccardo	SI	
CUNEGATO Carlo	SI		STORTI Domenico		G
DAL ZOTTO Laura	SI		TESSARO Mauro		G
GECHELIN Andrea		SI	TOLETTINI Marco		G
GIORDAN Luigi		SI	TRABUCCO Aldo	SI	
GIROTTA Maria		SI	VANTIN Marco	SI	
GORI Alessandro Gennaro Silvio	SI		ZATTARA Mauro		SI
GRAZIAN Valeria	SI				
Totale Presenti: 16			Totale Assenti: 9		

Partecipa il Vice Segretario Generale, signor Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Barbara Corzato, Anna Donà, Cristina Marigo, Aldo Munarini, Roberto Polga, Sergio Rossi, Giancarlo Stefanello.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: CASAROTTO Davide, DAL ZOTTO Laura, STERCHELE Riccardo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali. Essendo precedentemente entrati i Consiglieri Giroto, Gecchelin, Zattara e Giordan.

L'Assessore al Bilancio Giancarlo Stefenello svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 31 marzo 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che si articola in tre componenti, l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con deliberazione n. 6 del 16 gennaio 2017 sono state stabilite le seguenti aliquote per la TASI per l'anno 2017, rispettando il vincolo, stabilito dal comma 677 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille:

- aliquota del **2,4 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate;
- aliquota del **2,4 per mille** per gli immobili strumentali, per destinazione e per natura, direttamente utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo (art. 43 TUIR), posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, nonché in locazione finanziaria;
- aliquota dello **0,9 per mille** per gli altri immobili, diversi da quelli sopra indicati;
- aliquota dello **0,9 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota **0,9 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota **0** per le abitazioni sfitte, assoggettate all'aliquota IMU dell'1,06 per cento;
- aliquota **0** per le aree fabbricabili;

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la disciplina normativa della TASI è stata profondamente rivista. In particolare, con il comma 14 dell'art. 1, si modifica il presupposto impositivo della tassa, che diviene il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e quelle assimilate per legge o per regolamento.

Con il comma 54 dell'art. 1, si stabilisce inoltre che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Il comma 682 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che il Comune, nel regolamentare la disciplina del tributo, deve individuare i servizi indivisibili ed elencare analiticamente, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui

copertura la TASI è diretta. Il prospetto dei servizi indivisibili e la previsione di costo, per ogni costo, per l'anno 2018, viene allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Per l'anno 2018 si ritiene di confermare le tariffe in vigore nell'anno 2017 e approvate con la deliberazione consiliare n. 6 del 16 gennaio 2017, come sopra richiamata, a cui si fa espresso rinvio;

Il comma 683 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Infatti il comma 683 si conforma al principio generale disposto dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di competenza.

A norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. La trasmissione degli atti sostituisce l'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, 2° comma, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantendo pubblicità e conoscibilità all'atto deliberativo.

Viene richiamato infine quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, in materia di pubblicazione e di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della TASI, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 14 – lettera e), della citata Legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali nella seduta del 27 novembre 2017.

Aperta la discussione nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visti:

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- i commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità

- 2014);
- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 - il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014 n. 68;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di confermare, per l'anno 2018, le tariffe del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) in vigore nell'anno 2017, approvate con deliberazione consiliare n. 6 del 16 gennaio 2017, come di seguito illustrate:

- aliquota del **2,4 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate;
- aliquota del **2,4 per mille** per gli immobili strumentali, per destinazione e per natura, direttamente utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo (art. 43 TUIR), posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, nonché in locazione finanziaria;
- aliquota dello **0,9 per mille** per gli altri immobili, diversi da quelli sopra indicati;
- aliquota dello **0,9 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota **0,9 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota **0** per le abitazioni sfitte, assoggettate all'aliquota IMU dell'1,06 per cento;
- aliquota **0** per le aree fabbricabili;

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detrae l'importo di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

- - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 5 (Battistella, Giroto, Grazian, Casarotto e Cunegato), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata a maggioranza.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed

intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.



2018TaSI-PianoFinanziario.pdf

Letto , confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

F.to Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal 03/01/2018 al 18/01/2018.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 01/02/2018

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia



2018TaSI-PianoFinanziario.pdf